



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI TERRITORIALI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO DEGLI ISCRITTI

Approvato nella seduta del giorno 13 ottobre 2010





IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

VISTO l'art. 29, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di regolamentazione dell'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;

VISTO l'art. 29, co. 1, lett. m), del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il quale dispone che il Consiglio Nazionale «valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali»;

VISTO l'art. 12, lett. G), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di deliberare i provvedimenti disciplinari;

VISTO l'art. 12, co. 1, lett. r), del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il quale dispone che il Consiglio dell'Ordine «promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi»;

VISTO l'art. 2, co. 1, lett. a) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale stabilisce che la Formazione Professionale Continua «è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale»;

VISTO l'art. 8 del Codice deontologico "Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni" il quale al comma 5 prevede che "l'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce il requisito minimo richiesto dal professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo".

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI TERRITORIALI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO DA PARTE DEGLI ISCRITTI.



INDICE

Premessa	Pag. 4
Articolo 1 (Attività pre-istruttoria).....	Pag.6
Articolo 2 (Apertura procedimento disciplinare. Fissazione udienza dibattimentale).....	Pag.6
Articolo 3 (Udienza dibattimentale)).....	Pag.7
Articolo 4 (Decisione allo stato degli atti)).....	Pag.8
Articolo 5 (Decisione)Pag.8
Articolo 6 (Pubblicazione e notifica della decisione).. ..	.Pag.9
Articolo 7 (Conseguenze in capo all'iscritto)	Pag.9



Premessa

La formazione professionale continua è obbligo giuridico posto a carico di tutti gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'emanazione del presente regolamento risponde alla esigenza di rendere omogeneo l'esercizio dell'azione disciplinare esercitata da ciascun Ordine territoriale, con l'auspicio di semplificare l'attività degli stessi Ordini.

L'obbligo formativo da parte degli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è previsto oltre che dal suddetto art. 12, co. 1, lett. r), del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il quale dispone che il Consiglio dell'Ordine «promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi», anche dalle seguenti norme:

- art. 29, co. 1, lett. m), del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il quale dispone che il Consiglio Nazionale «valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali»;
- art. 2, co. 1, lett. a) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale stabilisce che la Formazione Professionale Continua «è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale»;
- art. 8 del Codice deontologico “ Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni” il quale al comma 5 prevede che “l'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce il requisito minimo richiesto dal professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo”.

Così come indicato nelle Linee Guida del 17 dicembre 2009, si ricorda che la valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti deve intendersi come un preciso obbligo per gli Ordini territoriali, e non una facoltà.



Al termine del primo triennio formativo, che scadrà nel mese di dicembre 2010, ed all'esito dell'attività pre-istruttoria, incomberà agli ordini l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare per quegli iscritti che vengano ritenuti inadempienti.

In merito alla procedura che gli Ordini dovranno seguire, si ritiene che il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento, nonché nel rispetto, oltre che del principio del contraddittorio, anche di quello della proporzione tra i fatti commessi e la sanzione erogata.

Le garanzie stabilite dalla legge a tutela dell'iscritto ed il rispetto dei suddetti principi cui è tenuto l'Ordine sono i medesimi di quelli adottati durante un procedimento disciplinare per violazioni deontologiche diverse dall'inadempimento dell'obbligo formativo; tuttavia la natura dell'inadempimento rende necessaria prevedere un procedimento disciplinare "più snello" che non necessita di una complessa attività istruttoria al fine di arrivare velocemente all'accertamento della sussistenza o meno della responsabilità dell'iscritto all'albo.



PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO.

Articolo 1 (Attività pre-istruttoria)

1. Il Consiglio dell'Ordine o il Presidente munito di apposita delega, espletate le verifiche amministrative al termine del triennio formativo, deve inviare agli iscritti risultati non in regola con l'obbligo formativo una lettera di richiesta di chiarimenti.
2. Nella suddetta comunicazione il Consiglio/Presidente avverte l'iscritto che in caso di mancato riscontro o di invio di carenti note a chiarimento e della eventuale documentazione a sostegno, si procederà all'apertura di un procedimento disciplinare dando termine non inferiore a dieci giorni per produrre memorie.
3. Nel caso in cui l'iscritto non provveda ad inviare una lettera di risposta entro i termini indicati dall'Ordine o fornisca spiegazioni ritenute non adeguate, il Consiglio dell'Ordine dovrà procedere con l'attività di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2 (Apertura procedimento disciplinare. Fissazione udienza dibattimentale)

1. Il Consiglio dell'Ordine, alla fine di ciascun triennio formativo, deve deliberare l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti di coloro che all'esito dell'attività pre-istruttoria risultino inadempienti rispetto all'obbligo formativo.
2. La delibera con la quale il Consiglio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico (art. 12 del d.lgs. 139/05, art.2 co.1 lett.a del Regolamento della F.P.C., art. 8 del codice deontologico) che si assumono violate, l'indicazione del



responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, art. 5, e la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto all'albo.

3. Nella suddetta delibera deve essere indicata la data dell'udienza dibattimentale, alla quale l'iscritto deve essere invitato a comparire per essere sentito.

4. Tra la data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza dibattimentale devono intercorrere almeno quindici giorni liberi.

5. L'iscritto ha inoltre facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

6. La delibera deve essere notificata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, e comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello ed al Ministero della Giustizia (art. 50 co. 9 del d.lgs. 139/05).

7. La delibera di apertura del procedimento disciplinare comprende la nomina del Consigliere relatore, incaricato di condurre l'istruttoria o, ove costituita, l'assegnazione della pratica alla Commissione disciplinare

8. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 12 mesi dall'apertura del procedimento.

Articolo 3

(Udienza dibattimentale)

1. Le udienze avanti il Consiglio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio medesimo.

2. L'iscritto può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell'Albo.

3. Nell'udienza dibattimentale il Consiglio acquisisce gli elementi di fatto e diritto rilevanti per la decisione del procedimento.

4. Dopo la relazione del Consigliere relatore o del coordinatore della Commissione sull'espletata istruttoria, vengono sentiti l'iscritto e gli eventuali testi ammessi dal Consiglio. Dopo l'escussione testimoniale viene data la parola all'incolpato, allorché ne faccia richiesta.

5. Deve essere redatto un verbale dell'attività svolta in tale udienza nel quale devono essere indicati:
la data della seduta;

il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;



la menzione della relazione sull'espletata istruttoria;
l'indicazione dell'iscritto e del difensore, se presente, e delle dichiarazioni rese;
l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;
i provvedimenti adottati dal Consiglio in udienza;
i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio durante la riunione in camera di consiglio;
la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

Articolo 4 **(Decisione allo stato degli atti)**

Qualora l'iscritto, regolarmente convocato, non si presenti all'udienza dibattimentale, il Consiglio potrà decidere allo stato degli atti.

Articolo 5 **(Decisione)**

1. Il Consiglio dell'Ordine espletati gli incumbenti dibattimentali si ritira per deliberare. La decisione viene presa a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Consiglio delibera con decisione motivata.
3. La decisione deve contenere i requisiti indicati all'art. 24 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del 5 marzo 2008 e successivamente modificato in data 12 novembre 2009.
4. La decisione del Consiglio dell'Ordine per inadempimento dell'obbligo formativo può consistere:
 - nell'archiviazione del procedimento;
 - nell'irrogazione delle seguenti sanzioni:
 - censura;
 - sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a 6 mesi ed in caso di recidiva non superiore a 12 mesi.



Articolo 6

(Pubblicazione e notifica della decisione)

1. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio, entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia.
2. La decisione viene notificata entro trenta giorni dalla data della pubblicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale ed avviso di ricevimento all'interessato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale e viene comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello ed al Ministero della Giustizia.
3. Il Consiglio dell'Ordine deve dare pronta comunicazione del provvedimento assunto anche al praticante dell'iscritto sanzionato.

Articolo 7

(Conseguenze in capo all'iscritto)

1. Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, accertato dall'Ordine in un apposito procedimento disciplinare conclusosi con l'applicazione della sanzione della sospensione, determinerà l'impossibilità di accogliere nuovi praticanti ed il trasferimento, presso altri dominus di quelli già presenti nello studio, in ottemperanza del regolamento ministeriale per il tirocinio (decreto 143/2009), che all'art. 1, comma 5, prevede che il tirocinio debba essere svolto presso un professionista che sia iscritto all'albo e che abbia "assolto l'obbligo di formazione professionale continua, nell'ultimo triennio certificato dall'ordine".
2. L'Ordine potrà inoltre stabilire l'esclusione degli iscritti inadempienti dalle segnalazioni per l'assunzione di incarichi provenienti da enti pubblici o da privati.